

Titolo

FATTI VIOLENTI DEI SOSTENITORI – RATIO - ASSICURARE IL REGOLARE E LEALE SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE - PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA – NOZIONE - COMPORTAMENTI NON SOLO VIOLENTI MA ANCHE INTIMIDATORI O AGGRESSIVI – RILEVANTE PERICOLO DI SIGNIFICATIVO NOCUMENTO FISICO PSICHICO - SONO PUNITI

Descrizione

Ai sensi dell'art. 26 CGS "1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone". Requisiti essenziali per integrare la fattispecie sono: il carattere violento dei fatti commessi; il pericolo per l'incolumità pubblica o, in alternativa, un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone, che ne derivi. Il perimetro della norma è stato più volte vagliato da questa Sezione (Sez. I, n. 49/2022-2023 e n.50/CFA-2022-2023), che si è espressa nei seguenti termini: <<Orbene è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l'intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità, che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico giovanile. Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una ventina di giovani arrabbiati contro tre sono, quindi, fatti violenti. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l'ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l'ordinamento penale. È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell'individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l'intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l'in sé dell'ordinamento sportivo. Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato "pericolo per la pubblica incolumità" nella peculiare accezione della disciplina sportiva>>.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 66/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Caso

Riferimenti normativi

art. 26, comma 1, C.G.S.;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0066 CFA del 6 febbraio 2023 (Presidente Federale)